



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 120/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Tommaso PARISI

Consigliere

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di SALE CARMINE, nato a Orgosolo (NU) il 15/07/1964 ed ivi residente in via Locoe n. 91, C.F. SLACMN64L15G097X, titolare dell'omonima ditta già con sede in Orgosolo (NU), in via Locoe n. 91, cessata in data 31/12/2022.

Visto l'atto di citazione depositato il 20 settembre 2024, iscritto al n. 26239 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario PROVVIDERA.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. SALE per vederlo

condannare al pagamento in favore di ARGEA della somma di euro 19.769,82 o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

Il procedimento ha preso avvio a seguito della nota n. 12780/2024 del 23/01/2024 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari, contenente una segnalazione di danno relativa all'illegittima percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune (P.A.C.) a valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) e sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), a carico di SALE Carmine, titolare dell'omonima azienda agricola.

I Militari hanno fornito la documentazione inerente al fascicolo aziendale della ditta individuale di SALE Carmine, dalla quale risulta che la stessa, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, ha presentato la documentazione propedeutica alla concessione dei contributi di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009.

In particolare, il signor SALE ha attestato di aver maturato i titoli che gli hanno permesso tra il 2015 e il 2021 di percepire erogazioni pubbliche a carico prevalentemente del F.E.A.G.A. (Domanda Unica di Pagamento) e del F.E.A.S.R. (Piano Sviluppo Rurale 2007-2013 e 2014-2020) per un importo pari a euro 19.769,82.

Le operazioni investigative della Guardia di Finanza, svolte nell'ambito delle iniziative per il contrasto dei fenomeni illeciti connessi all'erogazione di contributi a carico del bilancio dell'Unione europea e nazionale, con particolare riferimento alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche beneficiarie e ai relativi divieti del d.lgs. n.

159/2011, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, hanno consentito di appurare che il convenuto, in data 14.05.1992, è stato condannato, con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Nuoro, per il delitto di cui agli articoli 81, 110, 337 e 630 c.p., nonché art. 10 della legge n. 497/1974. La sentenza della Corte di Appello è divenuta irrevocabile in data 3 marzo 1998 a seguito di rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione di Roma, come risulta dal certificato del Casellario Giudiziale n. 10943/2021/R.

Secondo la prospettazione accusatoria, risulterebbe integrata, pertanto, per le contribuzioni percepite dal sig. SALE, la fattispecie di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera”) abrogato e riprodotto dall’art. 67, comma 1, lett. g), e comma 8, del citato D.lgs. n. 159/2011, in base al quale le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, o una sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. nonché per i reati di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1), c.p., commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’art. 640-bis del c.p., non possono ottenere, tra l’altro, contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; secondo quanto previsto dal secondo comma del medesimo

articolo; inoltre, il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto del titolo alla percezione di suddette erogazioni e tali impedimenti persistono sino all'eventuale ottenimento della riabilitazione (art. 70 D. Lgs. 159/2011 e 179 c.p.), circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, non si è verificata.

Per l'Ufficio requirente, il sig. SALE, quindi, dal 1998 in poi, versava in una condizione di assoluta e chiara preclusione alla percezione di contribuzioni pubbliche e sarebbe incorso nella necessaria decadenza e nel conseguente obbligo di restituzione di quanto illegittimamente percepito.

Sulla base di tali fatti, il signor SALE Carmine è stato invitato, con atto ex art. 67 c.g.c. notificato ai sensi dell'art. 140.c.p.c., a presentare deduzioni per l'ipotesi di responsabilità erariale a carico di A.R.G.E.A., organismo pagatore delle provvidenze in analisi, per euro 19.769,82, ma non ha fatto pervenire le sue deduzioni, pertanto, è stato emesso l'atto di citazione. La Procura ha rappresentato che l'indebita erogazione è stata conseguita nell'ambito del rapporto di servizio, che consolidata giurisprudenza contabile e civile ravvisa nella percezione di finanziamenti pubblici con vincolo di destinazione.

Sarebbe integrato, altresì, il nesso causale tra l'evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e il comportamento tenuto dal convenuto, consistito nell'omessa comunicazione all'Amministrazione dell'intervenuta sentenza di condanna e, pertanto, nella falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame, condizioni espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali il richiedente ha dichiarato (con formulazioni

sostanzialmente analoghe) di essere a conoscenza delle disposizioni e delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti e, ancor più specificamente, la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia.

Inoltre, la condotta del sig. SALE sarebbe connotata da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientata a un'azione *contra legem* in quanto, a seguito dell'omessa comunicazione della causa preclusiva prevista dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, avrebbe illegittimamente ottenuto contributi pari a complessivi euro 19.769,82, cagionando conseguentemente un danno erariale di pari importo nei confronti degli Enti erogatori, ossia l'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura (A.G.E.A.) e l'Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura (A.R.G.E.A. Sardegna), divenuta Organismo pagatore regionale dal 15.10.2020.

Infine, sussisterebbe l'occultamento doloso consistente nella condotta di falsa dichiarazione ad ARGEA che avrebbe impedito a quest'ultima di avvedersi del danno, disvelato grazie alle verifiche condotte dalla Guardia di finanza.

All'udienza del 16 luglio 2025 il P.M., preso atto che il convenuto SALE non si è costituito in giudizio, seppure regolarmente convenuto, ha chiesto che ne sia dichiarata la contumacia e ha insistito nella domanda formulata nell'atto di citazione.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, visto che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto SALE Carmine a mani

proprie il 15 novembre 2024, deve esserne dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile.

Non vi è dubbio che, nel caso in esame, per come ricostruito dalla Procura regionale con il supporto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, le dichiarazioni contenute nelle domande presentate all'Amministrazione competente all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi fossero solo all'apparenza corrette. La fattispecie dannosa si è disvelata dunque solo a seguito della specifica attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, non potendo essa emergere dal mero esame delle domande depositate presso l'organo pagatore, poiché, *prima facie*, risultavano regolari.

Conseguentemente, non può ritenersi che la presentazione di tali atti fosse idonea a consentire un'effettiva conoscenza o evidente conoscibilità del fatto, posto che, da un riscontro di rito da parte dell'Amministrazione erogatrice sulla documentazione prodotta per ottenere il contributo, non sarebbero emerse le situazioni che la Procura ha espressamente contestato in atti, che solo diverse e approfondite metodiche di indagine hanno consentito di portare alla luce.

Da quanto emerge dagli atti di causa, l'erogazione del contributo è avvenuta sulla base delle dichiarazioni del soggetto interessato, la cui non corrispondenza al vero è emersa solo all'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, e compendiati nella CNR prot. 179807 del 2.11.2021, indirizzata alla Procura Europea (E.P.P.O.) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, allegata alla nota n. 12780/2024 del 23/01/2024 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari così che il *dies a quo* della prescrizione va correttamente riferito alla notizia

specifica e concreta di danno resa con la CNR suddetta. L'azione esercitata è, pertanto, tempestiva, in quanto l'invito prima, e la citazione poi, sono intervenuti entro il quinquennio.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

Innanzitutto, non è contestato ed è pacifico in atti che il sig. Carmine SALE sia stato condannato con sentenza divenuta definitiva il 3 marzo 1998 per uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis del c.p.p.

Il decreto legislativo n. 159 del 2011, all'art. 67 - effetti delle misure di prevenzione - stabilisce, per quanto rileva nel caso in esame, al comma 1 che *“le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere ... g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”* e al comma 8 che *“Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.”* (Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132; successivamente la Corte costituzionale,

con sentenza 6-30 luglio 2021, n. 178, ha dichiarato, tra l'altro: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. d), del citato D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»; 2) l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del medesimo art. 24, comma 1, lett. d), D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»).

Il sig. SALE non avrebbe, quindi, potuto avere accesso alle contribuzioni pubbliche,

Orbene, dalla documentazione agli atti di causa appare incontestato che il convenuto ha presentato le richieste di contributi pubblici indicate dettagliatamente al foglio 6 della CNR prot. 179807 del 2.11.2021, indirizzata alla Procura Europea e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, allegata alla nota n. 12780/2024 del 23/01/2024 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari, in seguito alle quali gli è stata erogata la somma complessiva di euro 19.769,82.

Alla luce delle inequivoche previsioni normative, il pregiudizio erariale determinato dall'illegittima percezione di finanziamenti pubblici in epoca successiva alla condanna, divenuta irrevocabile il 3 marzo 1998, non può che essere causalmente ricondotto all'omessa comunicazione, da parte del convenuto all'Amministrazione erogatrice, dell'intervenuta misura preclusiva, con conseguente falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame.

Occorre considerare, infatti, che dette condizioni erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali il richiedente ha dichiarato - sia

pure con formulazioni diverse a seconda del modulo di domanda di volta in volta adottato - di conoscere le norme che regolano l'ammissibilità all'aiuto richiesto, di essere in possesso di tutti i requisiti per accedervi e che non sussistevano cause di divieto ai sensi della normativa antimafia.

Nella CNR si precisa che il C.A.A. competente territorialmente che ha gestito l'istanza non era tenuto a chiedere il rilascio della certificazione antimafia in quanto non previsto per gli importi richiesti dal sig. SALE per ogni singolo atto amministrativo, essendo le dichiarazioni rilasciate in autocertificazione.

Deve ritenersi, pertanto, che il convenuto sia responsabile, a titolo di dolo, dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione dei contributi pubblici sopra richiamati.

Conclusivamente, va emessa pronuncia di condanna nei confronti di Carmine SALE al risarcimento in favore di A.R.G.E.A., per il complessivo importo di euro 19.769,82.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento (30 giugno 2020) e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna,

definitivamente pronunciando, **condanna Carmine SALE** a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore di A.R.G.E.A., la somma di **euro 19.769,82**, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

- condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in euro **165,02** (diconsi eurocentosessantacinque/02).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 18/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus